



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2018

Disposizioni in materia di predicazioni religiose di culti non oggetto di intese ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione e loro conformità ai princìpi costituzionali

ONOREVOLI SENATORI. - La disposizione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce l'obbligo, per chiunque svolga nel suo ministero religioso il compito di predicare ai fedeli, di dichiarare il ripudio di principi e pratiche incompatibili con i valori fondamentali fissati dalla Costituzione. Siffatta disposizione appare di evidente necessità e utilità ed è addirittura ovvia nella sua formulazione. È evidente infatti che il diritto alla libertà religiosa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della Costituzione, deve comunque svolgersi nell'osservanza della legge italiana e in specie di quei principi costituzionali fondamentali, quali innanzitutto il ripudio della guerra - ancorché giustificata da motivazioni di carattere religioso - come strumento di offesa alla libertà di ogni comunità umana; l'eguaglianza di tutte le persone senza distinzione di sesso; il rispetto dell'integrità fisica di ciascun essere umano. Questi principi, che sono il fondamento di uno Stato democratico e costituiscono le ragioni stesse di una civile convivenza, devono pertanto essere condivisi da chiunque abbia il delicato e importante compito di rappresentare una figura di riferimento religioso capace di condizionare, per il suo ruolo, le masse dei fedeli.

La disciplina vuole rivestire carattere generale, ma si riferisce qui soltanto ai culti non disciplinati da intese con lo Stato, posto che per quelli oggetto di intesa occorre una revisione concordata. Inoltre, per le particolari caratteristiche del messaggio religioso di questi ultimi culti, il problema di predicazioni contrarie ai valori costituzionali non si è finora mai posto. Problema che si è posto invece, in diverse occasioni, per culti non oggetto di intese. Si auspica anche per essi,

in particolare per il culto islamico, la conclusione di un'intesa che possa disciplinare organicamente tutta la materia.

La pena prevista per i trasgressori è analoga a quella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966» (disposizione ora trasfusa nell'articolo 604-bis del codice penale in attuazione della delega contenuta nella legge n. 103 del 2017), il quale fa divieto, appunto con sanzione penale di pari entità a quella di cui all'articolo 1, comma 2, della presente proposta, di ogni propaganda di «idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico» e della istigazione «a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», con ciò esprimendo un ripudio - consacrato dall'ordinamento internazionale - che costituisce la *ratio* ispiratrice della norma qui in commento.

La *ratio* della norma sta nel ripetuto coinvolgimento di diversi ministri di culto islamico in fatti connessi con il terrorismo islamista e comunque in predicazioni estremiste, incitanti alla commissione di reati. È intuitivo che in queste circostanze risulta semplice approfittare dell'estrema difficoltà di verificare la commissione di reati, stante l'impossibilità di disporre, da parte delle autorità preposte al controllo, di personale idoneo ad un'adeguata comprensione della lingua araba; ciò potrebbe facilitare la trasmissione, durante la predicazione, di incitamenti alla partecipazione ad attività criminali e, più in generale, di incitamenti a intraprendere scelte incompatibili con i valori di

pace, democrazia, tolleranza propri della nostra Costituzione.

Proprio questo concreto rischio ha indotto Stati democratici, ispirati a valori costituzionali simili a quelli italiani, come l'Austria, ad introdurre un'apposita disposizione che prevede l'obbligo di predicare nella lingua nazionale. Identica misura è stata proposta recentemente dal governo francese. Tale disposizione è stata altresì attuata in Paesi di orientamento islamico come l'Azerbaijan, anche per incoraggiare un atteggiamento religioso non condizionato da interferenze «estremiste» esterne. Si tratta dunque di una misura tecnica che ha in sommo grado la sicurezza dello Stato, valore questo rispetto al quale la possibilità di manifestare pubblicamente il proprio culto recede, quantomeno laddove questa manifestazione non venga limitata nei suoi elementi essenziali, e cioè nel culto vero e proprio (in altre parole, le preghiere e i gesti rituali). Si tratta invero non già di limitare la libera manifestazione del proprio credo nell'esercizio pubblico del culto, bensì di disciplinarne le modalità con

le quali si estrinsecano specifiche attività di spiegazione e interpretazione dei testi sacri nonché di motivazione dei fedeli. Vero è poi che il diritto di libertà religiosa trova sicuramente limite, oltre che nel «buon costume», secondo il dettato costituzionale testuale, in ovvie esigenze di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, limite che è sempre stato storicamente considerato dai più vari ordinamenti. Infine, la predicazione in lingua italiana, pur nel doveroso rispetto della lingua araba per la preghiera religiosa, favorirebbe quel processo di integrazione che è strumento essenziale per un armonico sviluppo delle diverse comunità nel territorio della Repubblica italiana.

Con il presente disegno di legge si prevede infine l'adozione di un provvedimento attuativo volto a disciplinare le modalità per l'effettuazione della dichiarazione di cui all'articolo 1, nonché l'attività di controllo da parte dell'amministrazione competente ai fini di un intervento rapido, efficace e tempestivo di contrasto alle eventuali violazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque svolga nel territorio dello Stato attività di predicazione durante l'esercizio pubblico di culti relativi a confessioni religiose con le quali non siano state stipulate intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, o svolga attività di insegnamento in scuole o accademie o luoghi di cultura che siano a qualunque titolo espressione delle predette confessioni, deve sottoscrivere una dichiarazione, con le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, con i seguenti contenuti:

a) il rifiuto di interpretazioni dei precetti religiosi o giuridici della propria confessione che consentano come lecita la commissione di fatti previsti quali reati dalla legge italiana;

b) l'impegno a rispettare i diritti fondamentali della persona e delle formazioni sociali, di cui ai principi fondamentali della Costituzione;

c) l'affermazione che azioni di guerra comunque denominate, originate da motivi di natura religiosa, siano da considerare come crimini contro l'umanità;

d) il ripudio di qualsiasi discriminazione fra uomo e donna;

e) la condanna di tutte le pratiche lesive della dignità della persona umana, e in particolare della cosiddetta infibulazione.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esercizio del culto in difetto della dichiarazione di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro. Nei confronti dello straniero si applica altresì la misura dell'espulsione dallo Stato, ai sensi del-

l'articolo 235 del codice penale. Nei confronti del cittadino si applica altresì la sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici da due a cinque anni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, il prefetto competente per territorio, ricevuta notizia della violazione, dispone con ordinanza immediatamente esecutiva la chiusura del luogo di culto nel quale la violazione stessa è stata commessa.

Art. 2.

1. È fatto obbligo a chiunque svolga attività di predicazione nei luoghi di culto della religione islamica di utilizzare la lingua italiana.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di quanto previsto dal comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 a un massimo di 10.000 euro. Il prefetto competente per territorio, ricevuta notizia della violazione, dispone con ordinanza immediatamente esecutiva la chiusura del luogo di culto nel quale la violazione stessa è stata commessa.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'effettuazione della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1. Con il medesimo decreto è disciplinata l'attività del Ministero dell'interno per il controllo del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

€ 1,00